

Allegato B

Aggiornamento Modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house*. Contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza.

ART. 1 - MAPPATURA DEGLI AMBITI DEL CONTROLLO.....	2
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO.	2
ART. 3 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ..	6
ART. 4 - VINCOLI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DI INCARICHI.....	15
4.1) Reclutamento del personale	15
4.2) Conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo	17
4.3) Conferimento di incarichi di difesa, rappresentanza in giudizio e consulenza legale	19
ART. 5 - INDIRIZZI SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE.....	20
ART. 6 - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI.....	21
ART. 7 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ <i>IN</i> <i>HOUSE</i> E OBBLIGHI IN MATERIA DI NOMINE E COMPENSI.....	24
7.1) nomine	25
7.2) compensi	25
ART. 8 - PROFILI PATRIMONIALI, ECONOMICI, CONTABILI E FINANZIARI	26
8.1) Profili patrimoniali	26
8.2) Profili economici, contabili e finanziari	27
ART. 9 - CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	30
ART. 10 - CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.....	32
ART. 11 - CONTROLLI SU EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE DA SOCIETÀ <i>IN</i> <i>HOUSE</i>	34
ART. 12 - CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ.....	34
ART. 13 - DISPOSIZIONE DI CHIUSURA.....	34

ART. 1 - MAPPATURA DEGLI AMBITI DEL CONTROLLO

Costituiscono oggetto del Modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house* i seguenti profili, già individuati dall'art. 8 dell'allegato A) della D.G.R. 1107/2014 ed ulteriormente modificati sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato Guida Interdirezionale di cui all'art. 2 allegato A) del presente provvedimento:

1. aderenza degli statuti al dettato normativo;
2. obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
3. vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
4. indirizzi sulle politiche retributive;
5. affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;
6. obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
7. profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
8. conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
9. conformità alla normativa in materia del Codice dell'Amministrazione Digitale;
10. controlli su eventuali società partecipate delle società *in house*.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Il Modello amministrativo di controllo analogo si applica alle società affidatarie *in house* come definite dal d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Le società *in house* dovranno avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui all' art. 4 comma 4 d.lgs. 175/2016

e ss.mm.ii., ed operare in via prevalente con gli enti soci, a condizione che la residua produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

Si è in presenza del controllo analogo quando l'ente/i pubblico/i socio/i è in grado di esercitare sulla società stessa un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri servizi o unità organizzative interne. La società rappresenta infatti uno degli strumenti utilizzati dall'ente per il perseguimento delle finalità pubbliche ed è equiparata ad una propria articolazione organizzativa.

Per l'esercizio concreto del controllo analogo è necessario che lo statuto della società consenta una influenza effettiva e determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

A tal fine occorre che il socio/i, con previsione espressa nell'atto costitutivo e nello statuto della società, delinea con precisione i poteri degli amministratori, in particolare deve essere previsto l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva e vincolante della proprietà gli atti e i documenti di rilievo relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle modalità di reperimento ed utilizzo delle risorse, al livello di standard qualitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali ai diversi fruitori. Oltre alla preventiva approvazione dei documenti soprarichiamati, l'effettivo esercizio del controllo analogo non può prescindere dal monitoraggio periodico - controllo contestuale - dell'andamento della gestione in relazione alle attese di risultato, che prelude alla verifica successiva - controllo ex post - sui risultati raggiunti.

Devono perciò essere previste le modalità di trasmissione delle informazioni sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché le modalità attraverso le quali potranno essere impartite eventuali direttive e richieste azioni correttive da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci. A tal fine, è stato progettato e reso operativo un sistema informativo mediante il quale le società trasmettono le informazioni sulle attività svolte e sul generale andamento della loro gestione economica, finanziaria e patrimoniale e la Regione può impartire eventuali direttive e richieste di azioni correttive.

Lo statuto deve almeno contenere i seguenti elementi:

- a) esplicito divieto di partecipazione di capitale privato, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di una influenza determinante;

- b) oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale;
- c) esplicito riferimento agli strumenti che rendano concretamente possibile l'esercizio del controllo analogo;
- d) previsione che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico e che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile;
- e) sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi a piani e programmi operativi di attività, politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, budget economico e bilancio di esercizio;
- f) sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta;
- g) obbligo di asseverare la nota informativa sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell'ente/i socio/i pubblico/i, con l'indicazione del competente organo;
- h) previsione della nomina del RPCT;
- i) attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
- j) previsione della possibilità di nomina e di revoca di un rappresentante dell'ente Regione in tutti gli organi direttivi;
- k) esclusione della carica di vicepresidente o, comunque, la sua previsione nei casi in cui risulti necessaria la temporanea sostituzione del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- l) divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- m) divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Le modalità organizzative adottate dalla Regione non prevedono ulteriori organi societari;
- n) nomina dell'organo di controllo o di un revisore per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico; nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- o) modalità che consentano la presenza negli organi di amministrazione e di controllo delle società, a composizione collegiale, di entrambi i generi, almeno con rapporto 1:3.

Infine, in caso di società *in house* pluripartecipata, devono inoltre essere previsti adeguati meccanismi di tutela, quali la stipula di apposite convenzioni/patti parasociali, diretti a garantire l'esercizio di controllo da parte di tutti i soci pubblici, specie delle amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza. In particolare, deve essere garantito che:

- gli organi decisionali della società *in house* siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti;
- i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato;
- la società *in house* non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti;
- anche il socio di minoranza possa esercitare, nei confronti della società, un'influenza determinante con riferimento a specifiche procedure di affidamento attivate su richiesta del socio stesso.

Il presidio e la vigilanza sul contenuto degli statuti delle società *in house* e il loro adeguamento al dettato normativo vengono esercitati dal Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate.

ART. 3 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Nel rispetto di quanto stabilito con:

- a) legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- b) decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come successivamente modificato e integrato, tra gli altri, dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 n. 36/2023 (art. 224 comma 4);
- c) delibera ANAC del 8 novembre 2017 n. 1134, entrata in vigore il 5 dicembre 2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- d) decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";
- e) decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- f) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

verrà effettuata la vigilanza, con le modalità previste dall'allegato A) del presente provvedimento, in ordine al rispetto dei seguenti profili:

- a) nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (di seguito per brevità RPCT):**

1. rispetto dei criteri di nomina derivanti dalle norme e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) vigenti;
2. competenza dell'organo societario che ha provveduto alla nomina;
3. che non siano previsti compensi per lo svolgimento della funzione fatto salvo, se configurabile, il solo riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa del personale;
4. iscrizione del RPCT nell'apposito Registro tenuto presso ANAC e comunicazione alla medesima Autorità di eventuali atti di revoca del RPCT;
5. adeguamento dello Statuto societario con la previsione della nomina obbligatoria del RPCT, come previsto all'art. 2 lettera h) del presente allegato;
6. coordinamento tra RPCT e Organismo di Vigilanza della società per le attività di prevenzione della corruzione;
7. organizzazione e risorse a supporto dell'attività del RPCT;
8. forme di vigilanza del Consiglio di Amministrazione sull'attività del RPCT (solo se quest'ultimo non ha un ruolo dirigenziale);

b) adozione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001 (Modello 231 o MOG), e data ultimo aggiornamento;

c) misure organizzative per la prevenzione della corruzione:

1. modalità di integrazione tra il "Modello 231", di cui al punto b) che precede, e il documento che tiene luogo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo alle misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità, in coerenza con le disposizioni della Legge n. 190 del 2012 (di seguito, per brevità, "documento" o "PTPCT");
2. rispetto del termine del 31 gennaio di ogni anno (salvo diversa scadenza indicata dall'ANAC) per l'aggiornamento del documento o sezione del "Modello 231" nella parte inerente alle misure di prevenzione della corruzione;
3. modalità di applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 bis, della Legge n. 190/2012 in ordine a:

- a) coerenza tra il documento o sezione del "Modello 231" inerente alle misure di prevenzione della corruzione e gli obiettivi fissati nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
 - b) considerazione degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza nella misurazione e valutazione delle performance di dirigenti e personale;
 - c) individuazione dell'organo che svolge le funzioni di verifica della coerenza di cui sopra;
4. previsione, all'interno del documento o sezione inerente del "Modello 231", di misure di prevenzione e contrasto della corruzione, e precisamente:
- a) individuazione dei rischi di corruzione, a seguito della analisi del contesto esterno e interno;
 - b) individuazione delle Aree a rischio corruzione, alla luce del contesto in cui la società si trova ad operare; costituiscono comunque Aree a rischio obbligatorie quelle individuate come tali dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, purché compatibili con la natura giuridica e le funzioni della società;
 - c) descrizione della metodologia adottata per gestire il processo di "gestione del rischio corruzione", secondo i criteri del *risk management*;
 - d) descrizione del sistema dei controlli interni per prevenire i rischi di corruzione (in correlazione con quanto previsto dal modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001);
 - e) allegazione del Codice etico o di comportamento della società, integrato con illustrazione dei comportamenti atti a prevenire il rischio corruzione, individuando le sanzioni in caso di violazione. Inoltre, devono essere previste le seguenti misure:
 - individuazione della struttura/soggetto chiamato a dare pareri sull'attuazione del Codice etico o di comportamento in caso di incertezze applicative;
 - predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio;
 - individuazione delle modalità per attivare i meccanismi sanzionatori;
 - introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni di violazione del Codice, sia da parte degli utenti o cittadini che da parte dei dipendenti;
 - f) previsione di una "Sezione Trasparenza" del documento o di una sezione del "Modello 231" dedicata alle misure di

- contrasto alla corruzione e indicazione del nominativo del RPCT;
- g) adeguamento dell'ordinamento interno della società ai dettati del d.lgs. n. 39 del 2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e degli amministratori, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Giunta regionale con propria deliberazione in materia n. 289 del 28/02/2023 "Linee guida per l'applicazione nell'ordinamento regionale del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 6 e 13 del d.p.r. n.62 del 2013 e dell'art. 18 bis della L.R. n. 43 del 2001", aggiornata con successiva delibera n. 1257 del 24/06/2024;
 - h) individuazione di adeguati piani formativi rivolti a dirigenti e collaboratori che operano nei processi ascritti alle Aree a rischio corruzione della società, con individuazione dei contenuti delle tipologie di destinatari e delle modalità di erogazione;
 - i) recepimento di quanto previsto dal d.lgs. n.24 del 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali;
 - j) descrizione delle misure adottate per esplicitare il divieto a carico della società di assunzione di soggetti, già dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012. Ai sensi del PNA 2022 (par. 1.3 della sezione dedicata al *pantouflage*), il divieto di *pantouflage* non opera nei confronti degli enti *in house* della pubblica amministrazione controllante da cui proviene l'*ex dipendente pubblico*", per le motivazioni indicate nello stesso Piano; le Linee Guida n. 1/2024 di ANAC in materia (delibera n. 493 del 25/09/2024), pubblicate sul sito dell'Autorità, hanno ulteriormente evidenziato che l'applicazione del divieto di *pantouflage* alle società *in house* quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi;
 - k) descrizione delle misure adottate o da adottarsi per programmare la rotazione degli incarichi e l'assegnazione del personale direttivo su processi censiti a rischio corruzione oppure, in alternativa, se la rotazione non è compatibile con l'assetto organizzativo o il buon andamento della società, descrizione delle misure compensative introdotte o che si intendono introdurre (ad es.: attribuendo a soggetti diversi la responsabilità delle varie fasi della procedura);

- 1) illustrazione delle modalità e della frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei controllori, tra cui figura in primo luogo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
5. attivazione ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023, di un canale interno di segnalazione di violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che potrebbero essere commesse nelle strutture societarie, ledendo l'interesse pubblico o l'integrità della società stessa nell'esercizio delle funzioni affidate dall'Amministrazione regionale. Il canale interno deve rispettare le prescrizioni del citato decreto, consentendo la segnalazione sia in forma scritta (anche con modalità informatiche), sia in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; garantendo (anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia) la riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione;
6. predisposizione da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno (o diversa scadenza individuata dall'ANAC), di una relazione recante i risultati sull'attività svolta, da pubblicare secondo lo schema e nei termini stabiliti dall'ANAC;
7. coordinamento tra RPCT e l'Organismo di vigilanza nella procedura di formazione del documento o sezione del "Modello 231" inerente alle misure di contrasto alla corruzione e individuazione dell'organo societario che lo ha approvato;
8. pubblicazione sul sito web istituzionale della società del documento o sezione del "Modello 231" inerente alle misure di contrasto alla corruzione e relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio, e delle relazioni annuali del RPCT entro il 15 dicembre, salvo diversa data stabilita da ANAC;
9. forme di pubblicità del documento o sezione del "Modello 231" inerente alle misure anticorruzione all'interno della società;
10. individuazione del titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio;
11. comunicazione al Registro delle imprese del nominativo del titolare effettivo; il controllo analogo non verrà esperito in attesa dell'esito del giudizio di cui all'ordinanza di

sospensione n. 03532/2024 del 17/5/2024, del Consiglio di Stato;

12. individuazione e nomina del soggetto delegato a ricevere e valutare le segnalazioni di operazioni sospette, riconducibili a possibili fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di cui la società sia venuta a conoscenza nell'esercizio della propria attività, comunicandole all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);
13. adozione, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, di misure idonee ad assicurare la conoscenza della normativa antiriciclaggio e l'individuazione delle operazioni sospette al fine di comunicarle al Gestore delle segnalazioni di cui al punto precedente.

d) obblighi in materia di trasparenza:

1. costruzione, sul sito web istituzionale della società, di una sezione denominata "Società trasparente", in cui pubblicare dati e atti obbligatori per legge, articolata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 della delibera ANAC n. 1134 del 2017;
2. integrazione del documento o sezione del "Modello 231" inerente alle misure di contrasto alla corruzione con un'apposita sezione "Trasparenza" contenente il sistema delle responsabilità e degli obiettivi in materia di trasparenza e l'individuazione espressa dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione e del monitoraggio dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Nella sezione vanno anche indicate le azioni di promozione di maggiori livelli di trasparenza quali obiettivi strategici della società e le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato;
3. pubblicazione dei nominativi dei componenti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV, e pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro le scadenze fissate da ANAC;
4. pubblicazione dell'ufficio o del soggetto al quale rivolgersi per la presentazione di richieste di accesso civico e accesso civico generalizzato, con indicazione delle modalità per l'esercizio del diritto e dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali;
5. pubblicazione dei seguenti dati per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione generale, dirigenziali [ad eccezione di quelli di cui alla lettera f)]

o di governo comunque denominati, se non attribuiti a titolo gratuito:

- a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) curriculum vitae;
- c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni a carico del bilancio della società e quindi pagati con fondi pubblici;
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della società e quindi della finanza pubblica, con l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e un'attestazione relativa alla situazione patrimoniale aggiornata annualmente nel caso di sopravvenute variazioni; alla cessazione dalla carica dovrà essere pubblicata una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché la dichiarazione dei redditi secondo le indicazioni ANAC. Le attestazioni e dichiarazioni di cui alla presente lettera f) si estendono al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza del mancato consenso.

Per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) con riferimento ai Direttori generali:

- gli stessi si pubblicano secondo le indicazioni e modalità previste dalla delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 recante "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1 ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019", e ss.mm.ii.;
- il controllo analogo su tali pubblicazioni non verrà comunque esperito nei confronti delle società in attesa di un intervento normativo sull'applicazione dell'art. 14, comma 1 bis del d.lgs. n. 33/2013, fermo comunque il potere di vigilanza dell'ANAC sull'assolvimento di tali obblighi di pubblicazione;

6. pubblicazione dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica per i titolari di incarichi dirigenziali;

7. pubblicazione, entro 30 giorni dal conferimento, di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, delle seguenti informazioni, come previsto dall'art. 15-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013:
 - estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, oggetto della prestazione, ragione dell'incarico e durata;
 - curriculum vitae;
 - compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
 - tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e numero di partecipanti alla procedura;
8. pubblicazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2-bis, 16 e 17 del d.lgs. n. 33/2013, dei dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali e del costo complessivo del personale a tempo indeterminato e determinato;
9. pubblicazione dei provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità di reclutamento del personale, e pubblicazione per ciascuna procedura selettiva, degli avvisi, dei criteri e dell'esito della selezione sul sito web istituzionale della società;
10. pubblicazione dei dati relativi ad avvisi di selezione per il reclutamento di personale e dei criteri di valutazione della Commissione, delle tracce delle prove e delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, con le modalità previste dall'art. 19, comma 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, modificato dalla legge n. 160/2019, e nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali;
11. pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 33/2013, del Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società, dei Contratti integrativi stipulati, e delle informazioni relative ai costi della contrattazione integrativa, se non già esplicitati nei contratti integrativi pubblicati;
12. pubblicazione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, dei provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per la società, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
13. pubblicazione del bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche, e della relazione sul governo societario;

14. pubblicazione, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, dei provvedimenti tramite i quali sono recepiti i criteri con cui le Amministrazioni socie hanno fissato obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento;
15. pubblicizzazione, ai fini di quanto previsto dal successivo art. 4, dell'avviso di fabbisogno di incarico professionale di lavoro autonomo, ad esclusione dei casi indicati nell'art. 4.2 punto 2) del presente allegato;
16. pubblicazione dell'articolazione degli uffici e dell'organigramma come previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 33 del 2013, con indicazione degli organi di amministrazione e gestione e delle relative competenze, e pubblicazione del regolamento in materia di personale o atto equivalente;
17. pubblicazione nella sottosezione di Società trasparente "Bandi di gara e contratti" del programma triennale di acquisizione di beni e servizi e del programma triennale di affidamento dei lavori e relativi aggiornamenti mediante collegamento al Servizio Contratti Pubblici del MIT o della comunicazione circa la mancata redazione di tali programmi per assenza di lavori o di acquisti di beni e servizi;
18. presenza di apposita sottosezione denominata "Bandi di gara e contratti" di "Società trasparente" e pubblicazione in tale sezione degli atti, dati e informazioni relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici secondo le indicazioni di legge, del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, dell'aggiornamento 2023 e altre direttive dell'ANAC, dando evidenza:
 - a) alle procedure avviate prima o dopo il 1° luglio 2023 e concluse alla data del 31 dicembre 2023, per le quali trovano applicazione le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022;
 - b) alle procedure avviate prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora concluse alla data del 31 dicembre 2023, per le quali trovano applicazione le indicazioni fornite da ANAC con delibera 13 dicembre 2023, n. 582;
 - c) alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024, per le quali trova piena applicazione la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti pubblici. La trasparenza dei contratti pubblici è assicurata mediante l'attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), implementata mediante la trasmissione tempestiva dei dati e delle informazioni attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale accreditate, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2023 e delle direttive ANAC n. 261/2023

e n. 264/2023 e relativo Allegato I - Obblighi Amministrazione Trasparente e successivi aggiornamenti;

19. pubblicazione della Carta dei servizi pubblici o del documento contenente gli standard di qualità degli stessi;
20. pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013;
21. pubblicazione dell'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti dei propri tempi medi di pagamento nonché dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

ART. 4 - VINCOLI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DI INCARICHI

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa, in particolare dal d.lgs. n. 165/2001 all'art. 35, comma 3 in materia di procedure di reclutamento del personale, anche di qualifica dirigenziale, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società, con le modalità previste dall'allegato A) del presente provvedimento viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

4.1) Reclutamento del personale

1. adozione o adeguamento del regolamento in materia di personale, o atto/provvedimento equivalente, ai principi per il reclutamento del personale di cui al comma 3 dell'articolo 35 del d. lgs. n. 165/2001 (pubblicità, imparzialità, economicità, decentramento delle procedure selettive, celerità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità di genere, professionalità ed indipendenza delle Commissioni esaminatrici);
2. pubblicazione del regolamento in materia di personale, o di altro atto/provvedimento equivalente, che stabilisca criteri e modalità di reclutamento del personale sul sito web istituzionale della società (sezione Amministrazione/Società trasparente), come previsto dall'art. 3, lettera d) punti 9 e 16 del presente allegato;
3. preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'Organo di Controllo Analogo Congiunto se costituito, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, redatta

avute a riferimento le linee guida predisposte dal Settore Sviluppo delle risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio, nella quale indicare la dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati - precisando le assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese quelle delle categorie protette da acquisire ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999, e a tempo determinato -, e le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, che devono essere disponibili nel budget finanziario, mediante determinazione del Direttore generale REII, previo parere:

- del Direttore generale di Settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera;
- del Dirigente responsabile di Settore in materia di Organizzazione, o suo delegato, in merito alla verifica di coerenza rispetto al quadro normativo vigente;
- del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate che presiede l'iter di approvazione del provvedimento di determinazione del Direttore generale REII e ne attesta la regolarità procedimentale.

La programmazione dei fabbisogni di personale deve essere adottata annualmente, eventualmente aggiornata in ragione del mutamento del contesto organizzativo o funzionale in presenza di situazioni nuove ed imprevedibili, nel rispetto dei tempi di programmazione.

4. preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'Organo di Controllo Analogo Congiunto se costituito, delle modifiche relative all'organigramma della società, anche in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali, o una diversa strutturazione delle macrodivisioni aziendali, disposta mediante determinazione del Direttore generale REII, previo parere:
 - del Direttore generale di Settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera;
 - del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate che presiede l'iter di approvazione del provvedimento di determinazione del Direttore generale REII e ne attesta la regolarità procedimentale;
5. pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, con l'indicazione della

sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali e del costo complessivo del personale a tempo indeterminato e determinato, come previsto dall'art. 3, lettera d) punto n. 9 del presente allegato;

6. pubblicazione degli avvisi di reclutamento o selezione del personale, con indicazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, e pubblicazione degli esiti della selezione sul sito web istituzionale della società, come indicato nell'art. 3 lettera d) punto n. 10 del presente allegato;
7. pubblicazione dei dati relativi ad avvisi di selezione per il reclutamento di personale e dei criteri di valutazione della Commissione, delle tracce delle prove e delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, con le modalità previste dall'art.19, comma 2 bis, del d.lgs. n. 33/2013, modificato dalla Legge n. 160/2019, e nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali;
8. costituzione di commissioni per la selezione di personale con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle società (o dell'amministrazione controllante), docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica della società o dell'amministrazione controllante, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 165/2001);
9. assunzione tramite avviamento dalle liste di collocamento per il personale appartenente a qualifica per accedere alla quale è sufficiente il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
10. assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili, secondo quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, contenente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nel rispetto delle quote previste dall'art. 3 della norma citata, fatte salve eventuali deroghe:
 - sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

4.2) Conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo

Per quanto riguarda gli incarichi professionali di lavoro autonomo, il controllo e la vigilanza, esercitato con le modalità previste dall'allegato A) del presente provvedimento, è rivolto a verificare il rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa, in

particolare dal d.lgs. n. 165/2001 e dalla D.G.R. n. 421/2017 "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna" ed eventuali provvedimenti di revisione e aggiornamento. Detto controllo è orientato a verificare se la società ha adeguato il proprio ordinamento giuridico interno agli indirizzi regionali recependo, con regolamento o atto generale equivalente, i principi generali o presupposti per il ricorso ad incarichi professionali:

1. possibilità di affidare incarichi professionali solo per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio e per esigenze temporanee: la società dovrà documentare di avere accertato che non sono presenti risorse interne disponibili in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
2. previsione di pubblicizzazione del fabbisogno professionale, come indicato nell'art. 3 lettera d) punto n. 17 del presente allegato, con indicazione dei seguenti elementi: tipologia di incarico e oggetto del medesimo, specifici requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione, criteri attraverso i quali avviene la comparazione di candidature/curricula, nominativo del responsabile del procedimento, durata dell'incarico e compenso proposto per la prestazione, modalità di realizzazione/espletamento dell'incarico;
3. possibilità di evitare la pubblicizzazione del fabbisogno nei seguenti casi:
 - affidamento dell'incarico di medico competente;
 - affidamento dell'incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione;
 - situazioni di eccezionale straordinarietà ed assoluta urgenza determinata da imprevedibile necessità, non conseguente ad un'inerzia della società, della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale che non consentano di attendere l'utile esperimento della procedura comparativa ordinaria; il provvedimento di conferimento dell'incarico professionale deve essere motivato in modo articolato;
 - allorché si sia proceduto infruttuosamente ad una pubblicizzazione, essendo andata deserta, fermo restando che i requisiti richiesti devono rimanere inalterati;
 - incarico a componente di commissioni di gara e/o procedure di reclutamento di personale;
 - incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e degli organi di valutazione;

4. obbligo di conferire l'incarico solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;
5. obbligo di affidare l'incarico per obiettivi specifici e determinati e in coerenza con l'oggetto delle attività della società conferente, o comunque con esigenze organizzative della società stessa;
6. obbligo che la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata;
7. divieto di rinnovo del medesimo incarico professionale e possibilità di proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
8. obbligo di predeterminare, in ogni contratto di lavoro autonomo, la relativa durata, l'oggetto e il compenso.

4.3) Conferimento di incarichi di difesa, rappresentanza in giudizio e consulenza legale

Il controllo e la vigilanza del rispetto dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio della società, nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale, esercitato con le modalità previste dall'allegato A) del presente provvedimento, è rivolto a verificare il rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa, in particolare della D.G.R. n. 2019/2020 "Aggiornamento della disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale".

In particolare, detto controllo è orientato a verificare se la società ha adottato o adeguato propri regolamenti per il conferimento degli incarichi in oggetto ai principi generali di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

I regolamenti delle società devono prevedere:

1. l'obbligo di pubblicizzazione delle modalità di conferimento e delle caratteristiche dell'incarico;
2. il rispetto dei parametri indicati nelle tabelle approvate con D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni,

"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247." e la definizione di criteri di determinazione dei compensi da riconoscere agli avvocati esterni tenendo conto della complessità e rilevanza della controversia;

3. le modalità e i criteri di scelta del professionista;
4. la verifica della copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell'incarico da conferire con richiesta del possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, secondo la normativa vigente;
5. la previsione della verifica, da effettuarsi ex ante, che i professionisti individuati non siano stati cancellati o sospesi o radiati dall'Albo professionale di appartenenza, ed ex post che abbiano adempiuto con puntualità e diligenza all'incarico conferito;
6. la previsione della verifica riguardante i casi di incompatibilità e di conflitto di interessi del professionista rispetto agli affari oggetto dell'eventuale giudizio.
7. Per l'affidamento degli incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio nonché per la consulenza legale, le società *in house* potranno decidere di utilizzare l'Elenco degli avvocati libero professionisti della Regione Emilia-Romagna, articolato in diverse sezioni di competenza per materia.

L'eventuale incarico a professionisti non inseriti nell'Elenco, con atto congruamente motivato, dovrà essere preceduto da una attenta valutazione dei curricula dei legali presenti nella pertinente sezione dell'Elenco medesimo.

ART. 5 - INDIRIZZI SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa, viene assicurata la vigilanza in ordine a:

1. verifica che i trattamenti economici individuali siano previsti secondo criteri definiti da un regolamento interno (o atto generale equivalente) o dal contratto collettivo di lavoro o dal contratto aziendale;
2. divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi

di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del Codice civile;

3. previsione che la retribuzione di risultato della dirigenza sia collegata ai parametri gestionali così come definiti nel programma operativo della società;
4. pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 33/2013, del Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società, dei Contratti integrativi stipulati, e delle informazioni relative ai costi della contrattazione integrativa se non già esplicitati nei contratti integrativi pubblicati, come previsto dall'art. 3, lettera d) punto n. 10 del presente allegato.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

Le società *in house* sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs n. 36/2023 per tutti gli acquisti il cui avvio ha avuto data successiva al 1° luglio 2023. Per gli acquisti con avvio antecedente al 1° luglio 2023, si continuano ad applicare le norme vigenti al momento dell'affidamento (d. lgs n. 50/2016 o n. 163/2006 sulla base del principio "tempus regit actum").

Degli effetti di quanto disposto nel d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" si terrà conto in fase di aggiornamento del presente allegato.

Tenuto conto del regime transitorio stabilito dal legislatore con l'art. 225 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", art. 225, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società, con le modalità previste dall'allegato A) del presente provvedimento, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

1. preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'Organo di Controllo Analogo Congiunto se costituito del programma triennale di acquisizione di beni e servizi e programma triennale di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali, mediante determinazione del Direttore generale REII, previo parere espresso sull'intera programmazione trasmessa:
 - del Direttore generale di Settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità

- di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera;
- del Dirigente responsabile in materia di Approvvigionamenti e Patrimonio o suo delegato, in merito alla verifica di conformità rispetto alla corretta compilazione dello schema tipo di cui all'allegato I.5 del Dlgs 36/2023;
 - del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate che presiede l'iter di approvazione del provvedimento di determinazione del Direttore generale REII e ne attesta la regolarità procedimentale.

La programmazione di beni, servizi e lavori deve essere presentata annualmente, eventualmente aggiornata, nel rispetto dei tempi di programmazione.

Qualora nel corso di una annualità non si proceda con la programmazione di acquisti di beni e servizi per assenza di necessità, ne va data opportuna notizia sul sito web istituzionale, sezione "Società trasparente" (art. 7 comma 4 Allegato I.5 D.Lgs n. 36/2023).

2. pubblicazione nella sottosezione denominata "Bandi di gara e contratti" di "Società trasparente" degli atti, dati e informazioni relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici secondo le indicazioni di legge, del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, dell'aggiornamento 2023 e altre direttive dell'ANAC, come previsto all'art. 3 lettera d) punto 18 del presente allegato, ed in particolare:
 - a) assolvimento degli obblighi di pubblicazione per le procedure avviate prima o dopo il 1° luglio 2023 e concluse alla data del 31 dicembre 2023 secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022;
 - b) assolvimento degli obblighi di pubblicazione, per le procedure avviate prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora concluse alla data del 31 dicembre 2023 (assoggettate al d. lgs. 50/2016 o al d. lgs. 36/2023), mediante comunicazione tempestiva, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), secondo le indicazioni fornite da ANAC con delibera 13 dicembre 2023, n. 582; le società pubblicano in "Società trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che hanno trasmesso; dovranno essere pubblicati su Società trasparente i dati che non vengono raccolti tramite Simog, indicati nella tabella 3 della delibera ANAC n. 582/2023;

- c) assolvimento degli obblighi di pubblicazione, per le procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del d. lgs. 36/2023 e direttive ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 e relativo Allegato I - Obblighi Amministrazione Trasparente e successivi aggiornamenti, ossia mediante trasmissione tempestiva alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso piattaforme digitali;
3. comunicazione ad ANAC della disponibilità in proprietà di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili di cui agli articoli 25 e 26 del Codice;
 4. qualora la società non sia dotata di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, utilizzo di una piattaforma certificata (art. 25, comma 3 d. lgs. 36/2023);
 5. pubblicazione nella sezione "Società trasparente" degli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) della delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 264;
 6. pubblicazione dei dati, atti e informazioni per un periodo di almeno cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3 del d. lgs. 33/2013. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, la società è tenuta alla loro conservazione ed a renderli disponibili al fine di soddisfare eventuali istanze di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto trasparenza;
 7. rimozione dei dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3 del d. lgs. 33/2013;
 8. verifica che nelle procedure di acquisizione beni e servizi o affidamento dei lavori siano stati rispettati i principi individuati nel codice dei contratti pubblici, e di cui al Titolo I del d.lgs. n. 36/2023, con particolare richiamo al rispetto dei principi di rotazione, divieto di frazionamento artificioso, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
 9. verifica della qualificazione della società in qualità di stazione appaltante, così come disposto dagli artt. 62-63 e Allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023, e del livello di qualificazione ottenuto;
 10. verifica della coerenza tra le soglie degli affidamenti effettuati e il livello di qualificazione ottenuto dalla stazione appaltante;

11. verifica della nomina del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA);
12. verifica della coerenza organizzativa con i centri di costo e RUP indicati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
13. verifica che nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi a procedure che rientrano nel PNRR la società abbia previsto come requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare le pari opportunità, generazionali e di genere, ivi comprese le quote ivi stabilite per l'occupazione femminile e giovanile con riferimento alle assunzioni necessarie alla esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

ART. 7 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE E OBBLIGHI IN MATERIA DI NOMINE E COMPENSI

Con riferimento alle nomine di competenza dell'assemblea della società, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità nonché di trasparenza, la società deve verificare che i componenti dell'organo amministrativo abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, da stabilirsi con decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 11 del TUSP del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 12 d.lgs. n. 39/2013 e art. 5 comma 9 Decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012).

All'atto della nomina, la società dovrà attestare l'avvenuto rispetto di quanto segue:

- gli amministratori delle società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;
- per coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, deve essere previsto il collocamento in aspettativa non retribuita e con sospensione dell'iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Nel rispetto di quanto stabilito con Legge Regionale n. 26/2007, con Decreto Legislativo n. 95/2012 (convertito con Legge n. 135/2012), con Legge Regionale n. 14/2010, con Legge n. 120/2011, con DPR n. 251/2012, con Decreto Legislativo n. 39/2013, e con le modalità previste dall'allegato A) del presente provvedimento, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

7.1) nomine

1. comunicazione del rispetto delle disposizioni concernenti i limiti di durata in carica dell'Amministratore unico, ovvero del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, al fine di una verifica del rispetto della normativa regionale (limiti attualmente fissati dall'art. 4, della L.R. n. 26/2007 in due mandati consecutivi);
2. rispetto della composizione degli organi collegiali in base al genere, almeno con rapporto 1:3, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. Si precisa che la materia potrà essere oggetto di revisione sulla base del nuovo Regolamento che verrà emanato ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 5 novembre 2021 n. 162;
3. incompatibilità tra incarico di amministratore della società in controllo pubblico e quello di dipendente della amministrazione pubblica controllante;
4. comunicazione delle azioni poste in essere nei confronti degli amministratori da parte della società qualora sia stato conseguito un risultato economico negativo per due anni consecutivi;
5. trasmissione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo, e alla struttura istituita presso il MEF (art. 15 d.lgs. n. 175/2016), della deliberazione assembleare motivata sulla composizione dell'organo amministrativo, adottata ai sensi dell'art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 175/2016.

7.2) compensi

1. verifica del limite del compenso degli amministratori di società rapportato all'indennità di carica di un consigliere regionale (Legge Regionale n. 26/2007);
2. verifica, da parte della società, che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, non ecceda il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;

3. verifica che in caso di un risultato negativo di bilancio attribuibile alla responsabilità dell'amministratore non sia stata erogata la parte variabile della remunerazione;
4. verifica che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non superi l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 (articolo 4, commi 4 e 5 del d.l. n. 95/2012 come modificati dall'art. 16 comma 1 del d.l. n. 90/2014);
5. verifica della riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione in caso di risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, salvo il caso in cui il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dalla Regione. Il risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca dalla carica di amministratore;
6. verifica che ai componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, se costituiti, sia riconosciuta una remunerazione complessivamente non superiore al 30% di quella prevista per i componenti gli organi amministrativi.

ART. 8 - PROFILI PATRIMONIALI, ECONOMICI, CONTABILI E FINANZIARI

Il controllo sui profili patrimoniali, economici, contabili è assicurato con riferimento ai seguenti aspetti.

8.1) Profili patrimoniali

1. Preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'Organo di Controllo Analogo Congiunto se costituito del piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili patrimoniali mediante determinazione del Direttore generale REII, previo parere:
 - del Direttore generale di Settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità di riferimento in cui la società opera;
 - del Dirigente responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, o suo delegato, in merito alla verifica di coerenza rispetto al quadro economico e di bilancio;
 - del Dirigente responsabile in materia di patrimonio, o suo delegato, in merito alla verifica di coerenza rispetto al quadro normativo vigente;

- del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate che presiede l'iter di approvazione del provvedimento di determinazione del Direttore generale REII e ne attesta la regolarità procedimentale.

I piani delle alienazioni/acquisizioni devono essere redatti in analogia al Piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobili elaborato dalla Regione ovvero avendo come riferimento la legge regionale 10/2000 e i relativi indirizzi di gestione del patrimonio (per quanto applicabili).

8.2) Profili economici, contabili e finanziari

1. preventiva presa d'atto e contestuale proposta di approvazione all'Organo di Controllo Analogo Congiunto se costituito dal piano degli investimenti finanziari, mediante determinazione del Direttore generale REII, previo parere:
 - del Dirigente responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, o suo delegato, in merito alla verifica di coerenza rispetto al quadro normativo vigente;
 - del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate che presiede l'iter di approvazione del provvedimento di determinazione del Direttore generale REII e ne attesta la regolarità procedimentale;
2. adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività, se svolte insieme con altre attività in regime di economia di mercato;
3. predisposizione di uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, con evidenza nella relazione annuale sul governo societario, pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio. Detto Programma è lo strumento organizzativo con il quale la società struttura e regola il monitoraggio del rischio di crisi aziendale, ossia la probabilità che la società venga a trovarsi in stato di crisi tale che le renda difficile adempiere alle proprie obbligazioni nei successivi dodici mesi, indizio di probabile insolvenza;
4. presenza, nella relazione sul governo societario, oltre che di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche di eventuali previsioni di strumenti integrativi di governo societario quali:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza;
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale e chiamato a collaborare con l'organo di controllo statutario in materia di regolarità ed efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi, aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;
5. indicazione delle ragioni della mancata previsione degli strumenti integrativi di cui sopra nella relazione sul governo societario;
6. adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative;
7. previsione degli strumenti di valutazione e anticipazione di eventuali stati di crisi (secondo quando previsto dall'art. 3 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 14 del 2019 e ss.mm.). Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, tali strumenti devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
 - verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali (di cui al comma 4);
 - ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (di cui all'articolo 13, al comma 2);
8. monitoraggio periodico dei segnali per la previsione (di cui al comma 3) di stati di crisi e trasmissione alla Regione degli esiti della valutazione dei seguenti indicatori:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
 - l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie (previste dall'articolo 25-novies, comma 1);
9. verifica che nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 175/2016, non siano emersi indicatori di crisi aziendale;
10. adozione tempestiva, qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da parte dell'organo amministrativo della società *in house* dei provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
11. verifica che la società *in house* abbia effettuato pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00 solo a seguito di controllo, anche in via telematica, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso contrario la società è tenuta a non procedere con il pagamento e segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
12. rispetto delle modalità e delle direttive impartite dalla Regione per garantire: la corretta conciliazione dei crediti e debiti reciproci, l'acquisizione della asseverazione da parte dell'organo di controllo, nonché per la predisposizione del bilancio consolidato;
13. predisposizione entro dicembre ed approvazione, da parte dei soci nell'organismo di controllo analogo congiunto, di budget preventivi di costi e ricavi, di un budget di cassa e delle principali voci di stato patrimoniale;
14. predisposizione e trasmissione, entro il mese successivo al periodo di riferimento, al Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate dei dati di monitoraggio,

trimestrali per quanto attiene i costi ed i ricavi e la cassa, semestrali per le voci di stato patrimoniale, con evidenza di eventuali scostamenti, debitamente motivati;

15. verifica che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi (d.lgs. n. 175/2016 art. 16);
16. verifica che nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
17. trasmissione al Settore Pianificazione Finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate e alla Direzione generale competente, entro il 15 aprile di ciascun anno, dei bilanci così come approvati dagli Organi amministrativi delle società e le relative convocazioni assembleari per l'approvazione degli stessi;
18. verifica che la società abbia recepito, con proprio provvedimento, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, fissati dalle amministrazioni socie sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del d. lgs. 175/2016, e pubblicato tale provvedimento sul sito web istituzionale della società;
19. verifica del concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, fissati dalle pubbliche amministrazioni socie sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale (art. 19 comma 6 d.lgs. n. 175/2016);
20. verifica della tenuta e dell'aggiornamento annuale del libro inventari.

ART. 9 – CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il controllo sulla conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali è assicurato con riferimento a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), attuato a partire dal 25 maggio 2018, con adeguamento della normativa nazionale effettuato con Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 modificativo del D.lgs. 196/2003.

Il controllo è assicurato con riferimento ai seguenti aspetti:

1. esplicitazione del modello organizzativo (con individuazione formale di ruoli e responsabilità nell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali), comprensiva della nomina del Responsabile Protezione dei Dati (DPO);
2. adozione del Registro delle operazioni di trattamento, contenente le informazioni richieste dall'art. 30 GDPR;
3. predisposizione delle autorizzazioni al trattamento dei dati (autorizzazione agli incaricati);
4. designazione e nomina degli amministratori di sistema;
5. predisposizione e messa a conoscenza degli interessati delle informative di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR;
6. predisposizione di policy per gli utenti del sistema informativo aziendale per garantire la sicurezza dei dati;
7. predisposizione di policy per gli incidenti di sicurezza e data breach ed eventuale adesione a codici di condotta;
8. predisposizione di regole e misure di sicurezza specifica nel caso di trattamenti di dati particolari, tenuto anche conto del diverso ruolo di Titolare o Responsabile rivestito dalla Società rispetto ai trattamenti in oggetto (art. 9 GDPR e art. 2-sexies D. Lgs. n. 196/2003);
9. rispetto delle norme riguardanti l'eventuale installazione di impianti di videosorveglianza e relativa informazione al pubblico;
10. predisposizione di modelli e procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali (art. 15-22 GDPR);
11. censimento delle operazioni di trattamento di comunicazione e diffusione di dati personali (per verificare la base giuridica richiesta dall'art. 2ter del d.lgs. n. 196/2003);
12. predisposizione di eventuali sistemi per il controllo dei varchi di accesso ai locali;
13. designazione dei soggetti terzi quali Responsabili dei trattamenti, in casi di affidamento agli stessi di trattamenti di dati personali, come stabilito dall'art. 28 DGPR;
14. organizzazione di momenti di istruzione, formazione e addestramento sulla protezione dei dati personali;

15. regolamentazione dell'accesso alle reti e ai servizi di rete (profilazione degli accessi di rete, la registrazione e de-registrazione delle utenze, la gestione degli accessi privilegiati);
16. gestione delle vulnerabilità tecniche dei sistemi informativi e delle applicazioni informatiche in uso;
17. gestione delle postazioni di lavoro e delle dotazioni software gestite dalla società;
18. verifica delle policy per lo sviluppo sicuro di applicazioni informatiche;
19. verifica dell'attualità degli accessi remoti degli utenti ai sistemi informativi.

ART. 10 - CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il controllo sulla conformità alla normativa in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è assicurato con riferimento a quanto stabilito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Le società *in house* sono tenute ad adempiere alle specifiche disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale applicabili ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. C.

Con le modalità previste dall'allegato A) del presente provvedimento, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

1. verifica che sia garantito il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti previsti dal CAD anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo (Art. 3 del CAD);
2. verifica che sia garantito agli interessati il diritto di accesso ai servizi on-line sia con la propria identità digitale (Art. 3-bis comma 01 del CAD) che tramite il punto di accesso telematico previsto dall'art. 64-bis del CAD;
3. verifica che le comunicazioni con il cittadino che ha eletto un proprio domicilio digitale avvengano tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, ai sensi dell'art. 3bis del CAD;

4. verifica dell'iscrizione all'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) (Art. 6-bis del CAD);
5. verifica che sia garantito agli interessati il diritto di effettuare qualsiasi pagamento a qualunque titolo dovuto attraverso sistemi di pagamento elettronico (Art. 5 comma 1 del CAD);
6. verifica che sia garantito a chiunque il diritto di fruire dei servizi erogati in forma digitale e in modo integrato (Art. 7, comma 01 del CAD);
7. verifica che gli utenti dei servizi in rete possano esprimere il grado di soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio e che siano pubblicati sul sito web della società i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo (art. 7, comma 3);
8. verifica come la società abbia valutato l'onere di favorire l'uso, da parte dei lavoratori, dei dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo (art. 12 comma 3-bis);
9. verifica che nei suoi processi, soprattutto verso i cittadini, sia stato rispettato il principio di non discriminazione dei documenti informatici firmati elettronicamente (cfr art. 20); a riguardo: «A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate» (artt. 25 comma 1 del Regolamento UE n. 910/2014);
10. verifica che siano stati adottati piani di disaster recovery e continuità operativa (art. 51 c. 2 quater);
11. verifica che siano resi fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
12. verifica che sia garantita la conservazione dei documenti informatici (art. 43 e 44) utilizzando le funzioni di

archiviazione e conservazione digitale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 11/2004.

ART. 11 - CONTROLLI SU EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE DA SOCIETÀ IN HOUSE

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 d.lgs. n. 175/2016, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

ART. 12 - CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ

Sui profili oggetto di controllo di cui al presente allegato (articoli da 3 a 10) sono previsti controlli successivi di regolarità effettuati con le modalità previste nell' allegato A) del presente provvedimento.

Annualmente, il legale rappresentante o il direttore della società trasmette al Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, attraverso le modalità indicate all'art. 4 dell'allegato A), i dati e i documenti necessari al controllo. La società informa inoltre, attraverso una nota, sugli eventuali adempimenti e/o azioni adottate a seguito delle osservazioni/anomalie rilevate dal Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate durante i controlli precedentemente svolti. Il contenuto della nota integra il report predisposto dal Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate di cui all'art. 11 allegato A) del presente provvedimento.

ART. 13 - DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Nell'ottica di rendere massimamente efficiente ed efficace la propria azione amministrativa e di garantire trasparenza e corretta individuazione dei rispettivi livelli di responsabilità connaturati al processo di controllo, le informazioni societarie dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema Informativo delle Partecipate (SIP). Oltre alla ciclica trasmissione di documentazione connessa a scadenze periodiche predefinite (ad esempio il bilancio di esercizio), potrà essere richiesta anche la trasmissione di materiale relativo a specifici ambiti di attività societaria di interesse per il socio Regione, ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, o a dati inerenti la gestione non necessariamente rinvenibili dai documenti di bilancio.

In fase di aggiornamento del Modello di controllo analogo amministrativo allegato B), potranno essere definite verifiche in ordine a:

1. effetti dell'intervento normativo sull'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis del d. lgs. 33/2013 in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019;
2. effetti dei decreti attuativi relativi all'articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 su requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi;
3. effetti dei decreti attuativi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 175/2016 sulla determinazione del limite dei compensi massimi da corrispondere ai componenti degli organi sociali nonché ai dirigenti e ai dipendenti delle società a controllo pubblico;
4. effetti delle modifiche normative e regolamentari in materia di procedure concorsuali;
5. effetti di quanto previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 10 novies del Decreto Milleproroghe DL n. 162/2019 (convertito con L. n. 8/2020), rispetto alla ricognizione di personale in eccedenza per l'eventuale ricollocazione;
6. effetti di quanto previsto nell'art. 6, comma 2 della Legge 5 novembre 2021 n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";
7. effetti di quanto disciplinato con DGR n. 2019/2020 relativamente alla previsione che i regolamenti per il conferimento degli incarichi di difesa, rappresentanza in giudizio e consulenza legale delle società prevedano la verifica dei casi di incompatibilità e di conflitto di interessi del professionista anche rispetto agli affari stragiudiziali e giudiziali della società, oltre che rispetto agli affari oggetto dell'eventuale giudizio;
8. effetti di quanto disciplinato dall'art. 1, comma 848 della Legge di bilancio 2025, relativamente a misure in materia di società partecipate;
9. effetti di quanto disposto dall'art. 1, commi 101-111 della Legge n. 213/2023 relativamente all'obbligo di stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, co. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità

naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, per i rischi catastrofici quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;

10. effetti di quanto disciplinato con d.lgs. 125 del 2024, che in attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) sancisce l'obbligo della rendicontazione di sostenibilità.

In caso di mancata adozione dei provvedimenti sopra richiamati, o di altra normativa di rilievo per le società *in house*, il presente Modello avrà validità anche per le prossime annualità. Pertanto, verranno esercitati i controlli secondo le disposizioni ivi previste, previa comunicazione alle società *in house*.